



COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Città Metropolitana di Bari

Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080 3028311 – Cod. Fisc. 82001050721 – P.IVA 00862890720

E.Mail protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it - Indirizzo Internet www.comune.santeramo.ba.it

Prot.

Reg. Ord. n° 34

ORDINANZA

OGGETTO: OBBLIGO PER I PROPRIETARI E I DETENTORI DI ANIMALI D'AFFEZIONE DI ASPORTAZIONE DELLE DEIEZIONI DEGLI ANIMALI E DI RIMOZIONE CON ACQUA DELLE DEIEZIONI LIQUIDE NELLE AREE PUBBLICHE E AD USO PUBBLICO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con la finalità di risolvere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a causa della presenza di escrementi e deiezioni liquide di animali di affezione e in particolar modo di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza;
- il proprietario di un animale è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e ne risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso e chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane o animale non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
- il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/conduttori di cani, viene insudiciato dalle deiezioni degli animali, con conseguente rischio per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte quali bambini e anziani, con grave pregiudizio al pubblico decoro;
- l'abbandono delle deiezioni o la non rimozione determina una condizione di estremo disagio per la popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;
- i luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;
- pervengono all'Amministrazione Comunale segnalazioni da parte dei cittadini, nelle quali è evidenziato il disagio determinato dalle maleodoranze e dagli inconvenienti igienico-sanitari che derivano dalla presenza di deiezioni liquide degli animali di affezione sulle superfici pavimentate e sugli altri spazi di arredo urbano destinati alla socializzazione;

VALUTATO CHE: l'elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari e detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 23.04.2024;

RILEVATA la necessità di preservare l'igiene e il decoro degli spazi pubblici, o di proprietà privata aperta al pubblico, oggetto di analoga tutela, soprattutto in presenza di temperature elevate e di scarse precipitazioni atmosferiche che aggravano l'impatto determinato dagli escrementi animali, anche liquidi, al fine di non pregiudicare le condizioni igieniche dell'ambiente urbano e di migliorarne la fruibilità in assoluta sicurezza da parte di adulti e bambini;

RITENUTO doveroso, pertanto, provvedere affinché le deiezioni liquide sulle aree suddette siano immediatamente ripulite mediante versamento di acqua da parte dei conduttori dei cani o animali di affezione, che dovranno conseguentemente dotarsi di opportuni contenitori di acqua per pulire adeguatamente il sito interessato dalle deiezioni liquide;

VISTE E RICHIAMATE:

- *Il T.U. Leggi Sanitarie* – R.D. 27/07/1934, n.1265 in particolare l'art. 344;
- la L.24/11/1981, n.689;
- la L.R.20/07/1984, n.36 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 7 febbraio 2020, n. 2;

LETTO E RICHIAMATO:

- l'art. 50 del d.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. in materia di ordinanze sindacali volte superare emergenze o situazioni contingibili, per la parte qui di interesse "*...a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana " in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone"*;

ACCERTATA la propria competenza,

VISTO il D.lgs.vo n. 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale,

RICHIAMATO

il Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini in particolare gli artt.:

Art. 37

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. I cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati al guinzaglio che non deve avere misura superiore a mt. 1,50, fatte salve le aree individuate, ed all'uopo segnalate, dal Comune.
2. Il proprietario o detentore del cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli operatori delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale.
3. Il proprietario od il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. L'abbandono volontario di animali è sanzionato secondo le norme penali vigenti.
5. I cani senza padrone ospitati presso il canile comunale o convenzionato con il comune, potranno essere adottati da privati o da associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della legge n. 281 del 14 agosto 1991 la Legge Regionale n. 2/2020 e ss.mm.ii. .
6. Possono essere tenuti senza guinzaglio: a. i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni; b. i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano; c. i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 (p.m.r. € 75).
8. La violazione del comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 500 (p.m.r. € 150).

Art. 39

Imbrattamento causato da animali

1. I proprietari d'animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. È fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi.

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico. 23
4. La violazione al presente articolo, ove non fosse diversamente sanzionata da norme speciali e/o di rango superiore, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150 (p.m.r. € 50).

ORDINA

a tutti i possessori/detentori a qualsiasi titolo di cani e animali di affezione in genere condotti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche se incaricati temporaneamente della loro custodia o conduzione, di:

- munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori di acqua da versare all'occorrenza;
- versare l'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide (urine) dei cani, e animali di affezione in genere, ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico;
- accertarsi che tale versamento non provochi pregiudizio agli utenti della strada (es. pavimento scivoloso).

È fatto **divieto assoluto** di consentire ai cani **di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, uffici, negozi e vetrine**, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via.

DISPONE

Gli obblighi previsti dalla presente Ordinanza non si applicano ai non vedenti accompagnati da cani guida e a particolari categorie di diversamente abili impossibilitati all'effettuazione della pulizia con acqua delle deiezioni liquide (urine).

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza spetta agli appartenenti alla Polizia Locale e a tutti i soggetti che possono esercitare funzioni di vigilanza e controllo sulla tutela degli animali ai sensi della vigente normativa nazionale, regionale e locale.

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento dalla pubblicazione.

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ed ampia diffusione con ogni mezzo utile.

La presente ordinanza deve essere trasmessa per gli aspetti di specifica competenza a: Stazione Carabinieri di Santeramo in Colle, Comando Polizia Locale Comune di Santeramo in Colle per il quale la presente ordinanza costituisce specifica direttiva.

SANZIONI

Per l'inosservanza della presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da €. 25,00 ad €. 150,00, secondo le modalità di cui alla L689/1981 (ex art. 7bis del D.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.).

Resta a carico del trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.

L'inosservanza dell'Ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 C.P..

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di

60 giorni dalla comunicazione o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, addì 25/06/2026

IL SINDACO
F.to Avv. Vincenzo Luciano CASONE

C_1330 - 0 - 1 - 2026-06-25 - 0021455